



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL 21 MAG. 2013 PROT. N. 322)

CODICE N. _____

Dipartimento

Settore

Servizio

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 7276 del 22 MAG. 2013

OGGETTO:

Presenza d'atto delle modifiche non sostanziali relative al progetto per la realizzazione del parco eolico denominato “Andali”, ubicato nel comune di Andali (CZ), rilasciato a favore della Società Andali Energia S.r.l..

Ragioneria Generale

Ai sensi dell' art. 44 della L.R. 4.2.02 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosaria Guzzo

Pubblicato sul BURC N. _____

Del _____ Parte _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ENERGETICHE, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE
GEOTERMICHE

VISTI

- La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE;
- Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- La D.G.R. n.55 del 30.01.2006. che approva il documento "L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- La L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- L'allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
- Le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n.871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

VISTO il Decreto del Dipartimento Attività Produttive n. 1053 del 14/02/2008, di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e D.G.R. n. 832/2004, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto eolico denominato "Andali", per una potenza prevista di 45 MW ubicato nel comune di Andali (CZ), rilasciato a favore della Società EPC Energia Progetti & Costruzioni S.r.l.;

VISTA la nota del 10/07/2008 prot. n. 5757/Dip. con la quale la Società EPC Energia Progetti & Costruzioni S.r.l. ha comunicato al Dipartimento Attività Produttive, che in data 22/05/2008 ha costituito la

Società Andali Energia S.r.l., atto a rogito notaio Dott. Rocco Guglielmo del 22/05/2008 con racc. n. 23318, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico; **VISTO** il Decreto del Dipartimento Attività Produttive n. 2885 del 06/04/2011, di autorizzazione alla variante sostanziale in corso d'opera al progetto di parco eolico denominato "Andali", sito nel comune di Andali (CZ), autorizzato con D.D. n. 1053 del 14/02/2008 rilasciato a favore della Società Andali Energia S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. U4/2013/00027 dell' 11/03/2013 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 12/03/2013 al n. 86479/SIAR con la quale la Società Andali Energia S.r.l. ha chiesto alla Regione Calabria di prendere atto delle modifiche non sostanziali all'impianto e alle opere di Rete, come risultanti dagli elaborati tecnici allegati ed in particolare:

- lo stralcio dal progetto degli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle T1, T2 e T3 per un totale di 3 aerogeneratori e delle rispettive opere accessorie (fondazioni, piazzole e cavidotti di collegamento in MT);
- l'installazione della turbina eolica del tipo Nordex N117 (o similare) avente stessa altezza complessiva del modello precedentemente autorizzato (circa 150m al top della pala) anche se con diverse misure dei componenti (altezza mozzo 91 m invece che 105 m, lunghezza pala circa 59,5 m invece che 45 m) e potenza unitaria leggermente inferiore (2,4 MW anziché 2,5 MW);

Tali modifiche comporterebbero dunque l'installazione finale di soli 15 aerogeneratori della potenza unitaria di 2,4 MW per una potenza complessivamente installata di 36 MW.

Analogamente, in fase di progettazione esecutiva delle opere RTN, a seguito delle nuove specifiche di Terna, è stato previsto :

- di ridurre l'estensione, una volta realizzata, della stazione RTN;
- una modifica all'Elettrodotto a 150 kV della Stazione RTN consistente nel suo interrimento;
- un lieve spostamento (di circa 20 metri, nella stessa particelle catastale e in porzione già compresa per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio come area potenzialmente impegnata nel progetto autorizzato) di uno dei tralicci dei Raccordi aerei a 380 kV di collegamento della Stazione RTN alla linea a 380 kV "Magisano-Scandale".

Tali modifiche determinerebbero gli effetti positivi consistenti nella riduzione dell'estensione della stazione RTN e l'eliminazione della superficie occupata dall'Elettrodotto a 150 kV della Stazione RTN, in quanto non più aereo bensì interrato;

CONSIDERATO che:

- le opere oggetto di variante ricadono nelle medesime particelle già considerate nel progetto autorizzato ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica e oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la Variante in corso d'opera;
- Terna con riferimento alle ottimizzazioni delle Opere di Rete con note del 07/03/2013 e del 26/03/2013 ha già espresso il proprio benestare tecnico;

- le ottimizzazioni all’Impianto e alle Opere di Rete determinano un minore impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sul territorio rispetto all’Impianto e alle Opere di Rete già oggetto di Autorizzazione Unica e di Variante in corso d’opera e costituiscono, pertanto, delle modifiche non sostanziali;
- l’Impianto e le Opere di Rete ricadono in zona agricola e interessano aree non ricomprese: a) tra i siti di importanza comunitaria della rete Europa Natura; b) tra le aree di cui alla Legge 365/2000 (decreto Soverato); c) tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico forestale; d) tra le aree non idonee di cui al PAI della Regione Calabria; e) tra le aree soggetta a tutela ai sensi della L.R. 23/1990 e degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

RILEVATO che:

- nel suddetto decreto di autorizzazione unica n. 1053 del 14/02/2008 è stato riportato testualmente: *“Le modifiche sostanziali al progetto approvato comportano l’obbligo di presentare una nuova istanza di autorizzazione. Nel caso di modifiche non sostanziali non dovranno essere richieste nuove autorizzazioni, ma dovrà essere comunque presentata a questo Servizio una comunicazione, almeno 30 giorni prima di procedere agli interventi di modifica, contenente una relazione tecnica che comprovi il carattere di modifica non sostanziale”*;
- l’art. 5 della Convenzione Rep. n. 108 del 04/02/2011 stipulata tra la Regione Calabria e la società Andali Energia S.r.l. recita testualmente: *“Le modifiche sostanziali al progetto approvato comportano l’obbligo di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica ai sensi della L.R. 42/08. Nel caso di modifiche non sostanziali non dovranno essere richieste nuove autorizzazioni, ma dovrà essere comunque presentata al Settore Politiche Energetiche una comunicazione, almeno 30 giorni prima di procedere agli interventi di modifica, contenente una relazione tecnica che comprovi il carattere di modifica non sostanziale;*

RITENUTO che le modifiche proposte e dichiarate non appaiono comportare variazioni da qualificarsi, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011, come sostanziali;

CONSIDERATO che:

- il summenzionato art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011 precisa, altresì, che resta ferma la necessità del rinnovo dell’Autorizzazione Unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 95342/SIAR del 19/03/2013 il Settore 2 del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha trasmesso al Dipartimento Politiche dell’Ambiente, in ottemperanza all’art. 5 della Convenzione rep. n. 108 del 04/02/2011, la documentazione progettuale presentata affinché lo stesso possa esprimersi in relazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sulla sostanzialità o meno degli interventi di modifica proposti;

ATTESO che, ai sensi della citata convenzione, la società proponente può procedere, salvo avviso contrario delle Autorità competenti, alla effettuazione degli interventi di modifica proposti, dopo 30 giorni dalla trasmissione della predetta comunicazione;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del Dipartimento Politiche dell'Ambiente e che è decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di procedere agli interventi di modifica non sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 103 del 13/03/2012 con la quale è stato attribuito al prof. Franco Prampolini l'incarico di Dirigente di Settore "Politiche Energetiche – Attività Estrattive e Risorse Geotermiche";

VISTO il D.P.G.R. n. 42 del 02/04/2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente di Settore "Politiche Energetiche – Attività Estrattive e Risorse Geotermiche" al prof. Franco Prampolini;

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

- di prendere atto delle modifiche non sostanziali, contemplate nella nota prot. n. U4/2013/00027 dell'11/03/2013 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 12/03/2013 al n. 86479/SIAR con connessi allegati progettuali, relative al progetto per la realizzazione del parco eolico denominato "Andali" ubicato nel comune di Andali (CZ), con opere elettriche accessorie nei comuni di Andali, Belcastro e Petronà (CZ) rilasciato a favore della Società Andali Energia S.r.l, consistenti in:

- lo stralcio dal progetto degli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle T1, T2 e T3 per un totale di 3 aerogeneratori e delle rispettive opere accessorie (fondazioni, piazzole e cavidotti di collegamento in MT);
 - l'installazione della turbina eolica del tipo Nordex N117 (o similare) avente stessa altezza complessiva del modello precedentemente autorizzato (circa 150m al top della pala) anche se con diverse misure dei componenti (altezza mozzo 91 m invece che 105 m, lunghezza pala circa 58,5 m invece che 45 m) e potenza unitaria leggermente inferiore (2,4 MW anziché 2,5 MW);
 - riduzione dell'estensione, una volta realizzata, della stazione RTN;
 - modifica all'Elettrodotto a 150 kV della Stazione RTN consistente nel suo interrimento;
 - un lieve spostamento (di circa 20 metri, nella stessa particelle catastale e in porzione già compresa per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio come area potenzialmente impegnata nel progetto autorizzato) di uno dei tralicci dei Raccordi aerei a 380 kV di collegamento della Stazione RTN alla linea a 380 kV "Magisano-Scandale";
- di determinare pertanto la potenza in esercizio dell'impianto in complessivi 36 MW;
- di dare atto che rimangono invariate tutte le condizioni previste nei precedenti decreti;
- di notificare il presente decreto alla Società istante ed ai Comuni di Andali, Belcastro e Petronà (CZ);
- di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- di disporre che a cura e spese della Società Andali Energia S.r.l. il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente atto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo di Catanzaro oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente di Settore

Arch. Franco Prampolini

